

Avv. Paola Nuonno  
Via Jovine, 44  
Tel. 0874/825134  
33010 LARINO (CB)

N° Cron. 156 A-DTER  
28 GEN. 2016  
3

ORIGINALE

4/2016

TRIBUNALE DI LARINO  
RECLAMO AL COLLEGIO

avverso l'ordinanza del 22.12.2015 nel procedimento N. 402/15 LAV  
GUL dr. Colucci

Atter  
29-01-16

PER : NUONNO CLAUDIO (c.f. NNNCLD70C09E456I) nato a Larino (CB) il 09/03/ 1970, ivi residente alla Via Francesco Jovine, 30, ed ivi pure elettivamente domiciliato alla via Jovine, 44, presso lo studio dell'avvocato Paola Nuonno (C.F. NNNPLA65H59E456M - tel/fax 0874/825134 - mail: [avvpaolanuonno@gmail.com](mailto:avvpaolanuonno@gmail.com) - pec: [paolanuonno@pec.it](mailto:paolanuonno@pec.it)) che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del presente atto.

-reclamante

CONTRO

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (80185250588), in persona del Ministro p.t.,  
Ambito Territoriale Provinciale di Campobasso, in persona del rappresentante legale p.t.  
Ufficio Scolastico Regionale per il Molise, nella persona del rappresentante legale p.t.

-reclamati

nonché

eventuali controinteressati

avverso l'ordinanza del 22.12.2015 resa nel procedimento N. 402/15 LAV , GUL dr. Colucci, che non motiva sui due punti fondamentali della controversia.

\*\*\*\*\*

Con ricorso del 22.8.15 (all. fascicolo di parte) il reclamante, abilitato il 11.10.13 all'insegnamento per la scuola secondaria di primo e secondo grado anche con TFA, adiva il Tribunale di Larino per ottenere, in via cautelare e poi nel merito, il proprio inserimento nelle GAE per il triennio 2014/2017 della provincia di Campobasso.

Deduceva l'ingiusta ed illegittima disparità di trattamento rispetto agli altri abilitati TFA dei medesimi anni accademici: i cd. Congelati SSIS del IX ciclo che, in forza dell'art. 5 bis L. 169/08 - il quale prevedeva, ai fini dell'inserimento in GAE, solo la frequentazione dei corsi SSIS a.a. 2007/2008 e conseguimento del titolo abilitante e non anche la previa iscrizione con riserva in GAE-, sono stati inseriti nelle GAE mediante provvedimenti giurisdizionali, ivi richiamati. Detti docenti si erano iscritti ai corsi SSIS dell'a.a. 2007/08 ma non li avevano potuti frequentare per

Io sottoscritto NUONNO CLAUDIO nato a Larino il 09.03.1970 C.F. NNNCLD70C09E456I ivi residente alla via Jovine n. 30 informato ai sensi dell'art. 4 co.3 d.lgs. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato, delego a rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado della presente procedura, sia essa di cognizione che di esecuzione, l'avv. Paola Nuonno cui conferisco allo scopo ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di conciliare, transigere e farsi sostituire, chiamare in causa, rinunciare agli atti, accettare pagamenti, riscuotere somme in nostro nome e per conto, quietanzare, eleggere domicilio, e nominare procuratori domiciliatari, con promessa di aver sin d'ora il suo operato per valido, rato e fermo senza bisogno di ulteriori atti.

Ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 e succ. mod, autorizziamo e presto consenso all'utilizzo ampio ed illimitato dei propri dati personali di cui alla citata normativa e rinuncio sin d'ora a qualsivoglia limitazione od eccezione relative al trattamento dei dati  
Eleggo domicilio presso il mio studio in Larino alla via Jovine n.44.

Claudio Nuonno

E' una copia...  
Paola Nuonno

4-4-2016  
MP



incompatibilità, cessato l'impedimento ma anche il corso SSIS avevano invece frequentato i corsi TFA e dell'a.a. 2012/13. Tuttavia non si erano potuti inserire in GAE in quanto non già ivi iscritti con la riserva di produrre il titolo abilitante. La giurisprudenza richiamata ha chiarito che la previa iscrizione con riserva non era condizione per l'inserimento perchè non prevista dall'art. 5 bis ed ha accertato il loro diritto all'inserimento in GAE.

Orbene, se il detto art. 5 bis, che letteralmente prevedeva l'inserimento solo per chi avesse frequentato i corsi SSIS e dell'a.a. 2007/2008, era punto di riferimento per consentire -attraverso un'interpretazione conforme al principio di uguaglianza- l'inserimento in GAE di chi invece aveva frequentato i corsi TFA e degli a.a. anche 2012/13 - senza previa iscrizione in graduatoria con riserva -, allora vi rientrava anche il ricorrente, con pari titolo e formazione.

Con decreto reso inaudita altera parte del 20.8.15 (all), il Tribunale ha ritenuto la sussistenza del *fumus boni iuris*, in relazione alla dedotta disparità di trattamento tra situazioni sostanzialmente assimilabili, nonché il *periculum in mora*, ed ha ordinato al MIUR di consentire al ricorrente di presentare istanza di inserimento in GAE e conseguentemente di disporre l'inserimento. Fissava l'udienza del 9.9.15 per la comparizione delle parti.

Il Ministero consentiva così al ricorrente di presentare domanda, riconoscendogli anche i punteggi in base ai titoli posseduti, ma ne disponeva l'inserimento soltanto con "riserva". Avverso detta attività il reclamante proponeva ricorso ex art. 669 duodecies per l'attuazione delle misure cautelari (all).

All'udienza del 9.9.15 il GUL si riservava ed a scioglimento della medesima riserva rigettava tanto la richiesta cautelare che, conseguentemente, il ricorso ex art. 669 duodecies (all.).

L'ORDINANZA RECLAMATA NON MOTIVA SUI DUE PUNTI FONDAMENTALI E DETERMINANTI DELLA CONTROVERSIA.

\*\*\*\*\*

Non per banalizzare la questione, che banale certamente non è, ma per focalizzare l'attenzione sull'argomento centrale dedotto dal ricorrente, atteso anche che la materia è nota, ci si limita nella trattazione, fermo restando tutto quanto già dedotto ed argomentato nel ricorso introduttivo che qui abbiassi per richiamato e trascritto (all.), con relativa giurisprudenza allegata, al verbale d'udienza e provvedimenti ivi prodotti che pure si richiamano, nonché al ricorso relativo al subprocedimento n. 402-1/15 ex art. 669 duodecies.

Nel provvedimento reclamato non si individua risposta all'argomento centrale su cui si fonda il ricorso del reclamante, evidentemente disatteso ma senza fornirne motivazione.

In buona sostanza il ricorrente ha dedotto la necessità di parità di trattamento, con i cd. congelati SSIS del IX ciclo che, pur non avendo FREQUENTATO i corsi del IX



conseguito il titolo di abilitazione dei Tirocini Formativi Attivi (e senza sostenere le relative prove selettive), sono stati inseriti nelle GAE.

Si tratta di docenti che hanno la medesima formazione del ricorrente, abilitato TFA, ed il medesimo titolo di abilitazione, conseguito negli stessi anni.

I cd. congelati SSIS del IX ciclo sono stati inseriti nelle GAE sulla scorta della interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 5 bis L. 169/08 il quale ha previsto che "i docenti che HANNO FREQUENTATO i corsi del IX ciclo... -SSIS- ... attivati nell'anno accademico 2007/2008.." ed hanno conseguito il titolo abilitante sono iscritti nelle GAE. Tuttavia coloro i quali **non** hanno frequentato i corsi del IX ciclo perchè si erano legittimamente sospesi dagli stessi, per ragioni varie, essendo state soppresse le scuole SSIS e sostituite con i corsi TFA, sono stati ammessi a frequentare questi ultimi.

A costoro, però, non è stato consentito inserirsi nelle GAE, in quanto i D.M. di aggiornamento delle Graduatorie triennali esigevano per loro anche il requisito di essere già precedentemente inseriti in Gae con riserva. Ciò perchè la norma che ha chiuso le graduatorie -L 296/06- consentiva ancora l'inserimento nelle stesse solo di chi stava frequentando corsi di abilitazione al momento dell'entrata in vigore -gennaio 2007-: si potevano iscrivere con la riserva di produrre il titolo abilitante. I congelati SSIS del IX ciclo non erano già iscritti con riserva.

I pronunciamenti giurisdizionali (cfr. sentenze già citate in ricorso) hanno chiarito che detto requisito non era previsto dall'art. 5 bis citato che poneva la sola condizione di aver frequentato i corsi del IX ciclo SSIS e conseguito il titolo abilitante. Atteso poi che i medesimi docenti erano stati invece ammessi a frequentare i corsi TFA (siccome le SSIS erano state soppresse), ne è conseguito che il citato art. 5 bis, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, VADA INTESO COME RIFERITO AI CORSI TFA. Ad interpretarlo diversamente infatti vi sarebbe la chiara lesione del principio di uguaglianza e l'incostituzionalità dello stesso.

Ma se così è, il ridetto art. 5 bis non può interpretarsi come riferito ai corsi TFA per i cd. congelati SSIS del IX ciclo e per gli altri no (ed è la mancanza di previsione di previa iscrizione con riserva in quell'articolo, e non in altra norma, che consente di ritenere che detta iscrizione con riserva non sia necessaria per i congelati SSIS del IX ciclo).

Inoltre, vi sarebbe disparità di trattamento tra i congelati SSIS del IX ciclo e coloro che hanno la medesima formazione ed il medesimo titolo abilitante, come il reclamante, parimenti formatisi ed abilitatisi con i medesimi percorsi E CHE HANNO LA STESSA PREPARAZIONE

Né, di contro, si potrebbe sostenere che la posizione di chi si è iscritto, ha frequentato e concluso i corsi TFA sia differente da quella di chi si è



**iscritto al IX ciclo SSIS ma ha frequentato e concluso i corsi TFA.**

Intanto, va osservato che l'art. 5 bis L. 169/08 non è relativo ai docenti che si fossero ISCRITTI ai corsi del IX ciclo SSIS bensì ai docenti che "hanno FREQUENTATO" detti corsi, invece entrambi hanno FREQUENTATO i corsi TFA.

Nè tale differenza potrebbe derivare dal requisito di previa iscrizione con riserva nelle GAE perchè i congelati SSIS del IX ciclo non sono mai stati iscritti con riserva in GAE e solo in forza della giurisprudenza citata sono stati ivi inseriti.

E, per il vero, i docenti del IX ciclo SSIS non possono affatto essere quelli che erano già iscritti con riserva nelle GAE, detta riserva di produrre il titolo -di cui alla L. 296/06-, riguardava invece chi stava frequentando i corsi di abilitazione al gennaio 2007 (momento di entrata in vigore della L. 296/ 2006 che ha chiuso le graduatorie ma ha ancora consentito l'iscrizione , con riserva di produrre il titolo abilitante, a chi stava frequentando corsi di abilitazione al momento della sua entrata in vigore). Il IX ciclo SSIS invece è stato avviato successivamente, dopo l'estate del 2007 per l'anno accademico 2007/ 2008, ed i docenti ivi iscritti sono proprio quelli a cui è stato negato di inserirsi nelle GAE proprio perchè non erano già iscritti con riserva al momento dell'aggiornamento triennale delle GAE. Essi sono entrati in forza di provvedimenti giurisdizionali, già più sopra richiamati, che hanno riconosciuto l'equivalenza tra titolo SSIS e titolo TFA, che gli iscritti al IX ciclo hanno poi conseguito, nonchè la necessità di pari trattamento tra chi aveva frequentato i corsi SSIS e si era abilitato SSIS e chi, iscritto alle SISS, si era invece formato frequentando i TFA e conseguendo il relativo titolo.

Tanto ciò è vero che, la norma di legge che ha previsto il loro inserimento in GAE (art. 5 bis co.1 L. 169/ 2008), non ha posto il requisito della preesistente iscrizione con riserva ma ha semplicemente disposto che „i docenti che hanno frequentato i corsi del IX ciclo ... (SSIS)...., attivati nell'anno accademico 2007/ 2008, ed hanno conseguito il titolo abilitante, sono iscritti a domanda nelle predette graduatorie...“. E, come si vede bene, senza alcuna necessità di essere previamente iscritti in GAE con riserva.

**Ulteriore passaggio logico fondamentale è che, in buona sostanza, è stata riconosciuta l'equivalenza tra corsi SSIS e corsi TFA.**

La continuità tra SSIS e TFA è rappresentata:

a) dal fatto che ai docenti che si erano iscritti al IX ciclo SSIS è stato consentito l'accesso ai TFA senza sostenere alcun esame e con conservazione dei crediti formativi acquisiti ( D.M. 249/ 2010 art. 15 co. 17; D.M. 11.11.2011 art. 1 co. 19); b) dalla pronuncia del Consiglio di Stato (C.d. S. Sez. VI sent. n. 105/ 16.1.2015) secondo la quale, a partire dall'anno accademico 2011/2012 ed in ossequio alle previsioni del D.M. 10.9.2010 -ai sensi della L. n. 244/ 24.12.2007 art. 2 co. 416 – le SSIS sono state sostituite dai percorsi formativi ed abilitanti costituiti dai Tirocini Formativi Attivi, propedeutici all'acquisizione dell'abilitazione;



c) DAGLI STESSI PROVVEDIMENTI DEL MIUR che, sol per citare un esempio, nei confronti di docenti inseriti nelle GAE per classi di concorso conseguite con le scuole SSIS ed assunti di ruolo per tale classe di insegnamento in determinati luoghi, QUESTI POI hanno ottenuto il trasferimento ad insegnare in altre zone ma non per la materia con cui erano inseriti in GAE ed assunti in ruolo, bensì per altra materia il cui relativo titolo abilitante è stato conseguito tempo dopo con i PAS, PER IL CUI INSEGNAMENTO – per forza di cose- NON ERANO IN GAE E NON ERANO DI RUOLO.

Si veda ad esempio, l'allegata disposizione di trasferimento -del MIUR ambito territoriale per la provincia di Campobasso - del docente che dalla provincia di Chieti, dove era di ruolo per la materia A057 abilitata SSIS, ha ottenuto il trasferimento nella provincia di Campobasso per la materia A033 abilitata con PAS. Nè può pensarsi che sia stato un libero arbitrio o una svista del ministero.

\*\*\*\*\*

Il provvedimento reclamato nulla dice su quanto schematicamente sintetizzato.

Gli unici cenni al citato art. 5 bis L. 169/08 sono alle pgg. 7 e 8/9. Tuttavia non per motivare sul mancato accoglimento degli argomenti portati dal ricorrente, sopra richiamati, ma sotto aspetti differenti:

°) Alla pg. 7 si legge sic et simpliciter che i soli abilitati con TFA cui è stato consentito di iscriversi nelle GAE sono i cd. congelati SSIS, quale il ricorrente non è.

Nulla aggiunge sulla circostanza che, per l'ampia argomentazione più sopra richiamata, i congelati SSIS sono in identica posizione degli altri abilitati TFA: infatti l'inserimento in GAE dei congelati IX ciclo NON ERA APPARENTEMENTE PREVISTO DA ALCUNA NORMA (né di rango primario né secondario).

Anche perchè l'art. 5 bis non riguarda, come invece richiamato nel provvedimento reclamato, "coloro che si erano ISCRITTI alle SSIS (IX ciclo) nell'a.s. 2007/2008." ma coloro che avevano FREQUENTATO le SSIS dell'anno accademico 2007/2008, ed i cd. congelati non le hanno frequentate.

Né, come pure indicato nel medesimo provvedimento, i congelati SSIS non hanno potuto completare dette scuole semplicemente perchè sospese. Si tratta infatti di docenti che si erano venuti a trovare in condizioni di incompatibilità perchè, ad esempio, frequentanti altri corsi universitari come dottorati di ricerca ecc. Solo quando hanno completato gli altri corsi, non hanno più trovato le SSIS.

E, diversamente da quanto si legge nel provvedimento reclamato, il fatto che sia stato consentito loro di frequentare i TFA non ha parimenti consentito di iscriversi nelle GAE ("..è stato consentito di frequentare il TFA ... e così di iscriversi nelle GAE") perchè sono stati invece necessari i ricorsi giurisdizionali AVVERSO LA LORO ESCLUSIONE che hanno portato alle sentenze già richiamate in ricorso



onde poter essere iscritti. Nulla si legge nella normativa primaria e secondaria circa la loro includibilità nelle GAE ma soltanto di poter frequentare le scuole TFA invece della SSIS.

Pronunciamenti che hanno statuito che l'art. 5 bis deve essere inteso, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, come riferito ai corsi TFA e quindi ai *"docenti che hanno frequentato i corsi.. -TFA- .. e hanno conseguito il titolo abilitante..."*

**Altro argomento centrale, non affrontato nel provvedimento reclamato, è che è stata riconosciuta l'equivalenza tra SSIS e TFA.**

Che i TFA siano la stessa cosa delle SSIS, cui hanno semplicemente cambiato il nome, è un ulteriore fatto. E lo conferma la circostanza che i congelati SSIS sono stati ammessi ai TFA senza dover superare le relative prove di ammissione, e come specificato anche dal C. di S. (C.d. S. Sez. VI sent. n. 105/ 16.1.2015) secondo il quale, a partire dall'anno accademico 2011/2012 ed in ossequio alle previsioni del D.M. 10.9.2010 -ai sensi della L. n. 244/ 24.12.2007 art. 2 co. 416 – le SSIS sono state sostituite dai percorsi formativi ed abilitanti costituiti dai Tirocini Formativi Attivi propedeutici all'acquisizione dell'abilitazione. Lo conferma altresì la possibilità per gli insegnanti di ruolo di trasferirsi ad insegnare materie per le quali si sono abilitati non con le SSIS ma con i TFA ed addirittura persino con i PAS (cf. provvedimento allegato su citato);

°) Alle pgg. 8/9 in buona sostanza si afferma che non vi è contrarietà al principio di uguaglianza nella scelta del legislatore di disciplinare in modo diverso l'inserimento in graduatoria degli iscritti ai corsi nell'a.a. 2007/2008, di cui all'art. 5 bis L.169/08, da quelli *"abilitati"* in anni successivi, perchè al passare del tempo corrisponde un ragionevole affievolimento fino all'annullamento dell'aspettativa all'inserimento in GAE.

Intanto, detta affermazione muove da un presupposto di fatto che non sembra corrispondente alla realtà. Infatti, il ricorrente non si è abilitato in anni successivi rispetto ai congelati SSIS di cui si discute i quali, invece, si sono abilitati nel medesimo anno accademico 2012/2013.

Ma la lagnanza del ricorrente è differente.

Perchè se si vuole ritenere che il citato art. 5 bis non sia contrario al principio di uguaglianza, allora ci si deve attenere al suo dettato letterale che è quello di consentire l'inserimento in GAE, senza previa iscrizione con riserva, solo a coloro che HANNO FREQUENTATO i corsi SSIS dell'a.a. 2007/2008 (IX ciclo) (*"i docenti che hanno frequentato i corsi del IX ciclo... e hanno conseguito il titolo abilitante sono iscritti..."*) e pertanto i cd. congelati SSIS ne resterebbero esclusi. Questi infatti hanno frequentato i corsi TFA e non dell'a.a. 2007/2008 ma degli anni successivi. (Si veda, solo ad esempio, che i ricorrenti indicati nell'allegata sentenza -TAR Lazio del 13.10.15- si sono abilitati nell'a.a. 2012/2013 al pari del ricorrente il cui titolo è



del 11 ottobre 2013).

Ma detta esclusione si troverebbe in contraddizione con la precedente affermazione contenuta nel provvedimento reclamato alla pg. 7, in cui si afferma che i congelati SSIS sono (i soli) "abilitati con TFA includibili nelle GAE 2014/2017.."

Ed allora si ritorna al concetto che è solo l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 5 bis che consente di ritenerlo riferibile non ai frequentanti i corsi SSIS dell'a.a. 2007/2008 ma ai frequentanti i corsi TFA degli anni successivi (per poi far sì che non vi sia necessità di previa iscrizione in GAE con riserva). Corsi TFA che, ulteriormente, vanno considerati equivalenti ai corsi SSIS.

Ma, uguaglianza per uguaglianza, se i congelati SSIS sono includibili nelle GAE allora è includibile anche chi HA PARI FORMAZIONE E PARI TITOLO ABILITANTE, come il ricorrente, e che lo ha CONSEGUITO NEL MEDESIMO ANNO ACCADEMICO.

Si vede bene, quindi, che non si fa questione di "aspettativa all'inserimento" in GAE sic et simpliciter ma in relazione alla circostanza che si è visto inserire in GAE docenti che hanno frequentato i corsi abilitanti CONTEMPORANEAMENTE ED UNITAMENTE AL RICORRENTE e che nulla hanno di diverso quanto a formazione e titolo abilitante rispetto allo stesso (Si veda, solo ad esempio, che i ricorrenti indicati nell'allegata sentenza -TAR Lazio del 13.10.15- si sono abilitati nell'a.a. 2012/2013 al pari del ricorrente il cui titolo è del 11 ottobre 2013)..

E poi per dirla tutta, quanto ai titoli, ne ha di più il ricorrente che altri, visto che l'inserimento in graduatoria dello stesso fatto con riserva dal MIUR, in falso adempimento all'ordinanza già emessa inaudita altera parte -sopra citato-, lo collocava al 1° posto nella materia con abilitazione TFA (allegato).

\*\*\*\*\*

Ad ogni buon conto, nelle pagine di motivazione del provvedimento reclamato si legge di altro ma non dei due punti fondanti il ricorso, che non sono stati esaminati

§§§§§§§

In merito alla fondatezza della domanda si richiama anche il contenuto dei due provvedimenti del Tribunale di Pordenone del 2 novembre u.s. (all.), resi nei giudizi N. R.G. 581/2015 e 579/2015, che a loro volta richiamano altre statuizioni conformi dei Tribunali di Grosseto, Verona, Milano e che definitivamente decidono su ricorso cautelare.

Gli stessi sono resi su ricorsi di abilitati TFA ed abilitati PAS ed anche affrontano la questione del dettato letterale della L. n. 296/ 2006 art. 1 co. 605 lett. c) risolvendo favorevolmente in favore dei ricorrenti in forza della NECESSARIA PARITA' DI TRATTAMENTO con i docenti iscritti al IX ciclo SSIS ed abilitati TFA (di cui all'art. 5 bis co.1 L. n. 169/ 2008 secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata data anche dai Giudici Amministrativi), A FRONTE DI PARI TITOLI ABILITANTI E PARI FORMAZIONE.



## Sul periculum in mora

vi è prova del pericolo di un danno grave ed irreparabile per il ricorrente nelle more del giudizio di merito.

Le Gradatorie ad Esaurimento ed il piano di assunzione straordinario sono stati previsti per eliminare il fenomeno del precariato ed è soltanto mediante questi due meccanismi che i docenti potranno insegnare a tempo indeterminato ma anche determinato (supplenze brevi), perchè essere fuori dalla GAE non consente di stipulare contratti con la Scuola, a tempo indeterminato o determinato che siano (brevi supplenze). Per cui, nelle more della decisione di merito, il ricorrente di cosa sopravviverebbe, non potendo lavorare nell'unico settore nel quale ha avuto una formazione ad hoc fino alla soglia dei 50 anni di età?

Dagli allegati al fascicolo della precedente fase si evince che il ricorrente ha sempre insegnato, da precario, è questo il suo lavoro, nè il ministero resistente lo ha contestato.

Il perdere l'ultima opportunità di poter lavorare per chi, arrivato alla soglia dei 50 anni di età ha formato la propria capacità professionale verso l'insegnamento e mediante corsi di formazione offertigli dallo Stato (ed investendo non soltanto il proprio futuro ma anche i propri denari -perchè si tratta di corsi biennali che non costavano meno di € 2.000,00 all'anno-) e servizio prestato nelle scuole, non può che costituire un danno grave ed irreparabile !!!!!

Ci si riporta a quanto sul punto già argomentato nel ricorso introduttivo nonchè a quanto in merito illustrato nelle decisioni più sopra richiamate ed all'altra pure allegata del medesimo Tribunale di Pordenone (nel giudizio cautelare n. R.G. 583/2015) che, benchè riferita ad inseganti della scuola elementare, pure è illuminante sul periculum in mora.

@@@@@@@

Infine va precisato che il chiesto inserimento in GAE non può avvenire con riserva ma a pieno titolo ovvero, semmai, eventualmente aggiungendo soltanto che gli effetti del provvedimento di inserimento in GAE sono condizionati all'esito della decisione di merito con espressa salvezza di revocare, annullare o rettificare l'inserimento all'esito della stessa decisione giudiziale;

**Invero l'inserimento in GAE con riserva EQUIVALE A NON ESSERVI AFFATTO PRESENTE.**

Dispone espressamente infatti il D.M. 235/14 art. 6 co. 6 relativo all'aggiornamento della graduatorie per il 2014/2017, impugnato in ricorso, che "l'iscrizione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento non consente all'interessato di stipulare contratti a tempo indeterminato e determinato dalle graduatorie medesime e dalle corrispondenti graduatorie di istituto di I fascia"

Cioè, come risulta icto oculi, il docente iscritto con riserva non può essere



assunto in alcun modo attingendo il suo nome e posizione dalla GAE ovvero ancora "bisogna ignorarlo"!!!!

Se, invece, la ratio dei provvedimenti cautelari è quella di assicurare ed ANTICIPARE provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito, nelle more della stessa quando vi è fondato timore di un pregiudizio imminente ed irreparabile, attendere invece la decisione di merito per sciogliere la "riserva", equivale a non aver affatto ottenuto la cautela dal Giudice .

E questo è tanto più evidente nel caso che occupa atteso che la riserva non consente neanche di essere assunto a tempo determinato su scala nazionale presso gli istituti che ancora segneranno cattedre non coperte, pur esaurito il piano di assunzioni straordinario.

E, è bene ribadirlo, il ricorrente è stato inserito (con riserva) al 2° posto in graduatoria per la materia A059 ed al 1° per la A013 (vd decreto MIUR in all.).

Per altro, anche dal punto di vista soltanto della materia scolastica, l'istituzione della "riserva" non ha alcun punto di contatto con la situazione che ci occupa ma è relativa a tutt'altri casi e pertanto, comunque vista la situazione, egualmente se ne farebbe un uso improprio.

La "riserva" è relativa soltanto a casi in cui è stata consentita l'iscrizione in GAE a docenti che non avevano ancora conseguito il titolo di abilitazione ma stavano frequentando i relativi corsi: si iscrivevano pertanto con riserva di produrre il titolo abilitante una volta conseguito.

Infatti la legge finanziaria 296/2006 art. 1 co.605 lett.C, che ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, ha fatto salvi *"gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007/8 ....., con RISERVA DI CONSEGUIMENTO DEL TITOLO, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti..... La predetta RISERVA SI INTENDE SCIOLTA CON IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI ABILITAZIONE."* Di conseguenza anche il D.M. 235/14 art. 6 (aggiornamento graduatorie 2014/17, impugnato in ricorso) richiama l'istituto della riserva e prevede che *"devono ..permanere in graduatoria con riserva ... a) coloro che sono già iscritti con riserva... in attesa del conseguimento del titolo abilitante che viene acquisito dopo il termine di scadenza di presentazione delle domande; b) coloro che, GIA' ISCRITTI CON RISERVA..., hanno pendente un ricorso... avverso l'esclusione dalle graduatorie...."* *" i docenti iscritti con riserva ... possono chiedere lo scioglimento della riserva SE HANNO ACQUISITO IL PREDETTO TITOLO."*

Si vede bene che la "riserva" nulla ha a che vedere con chi è già in possesso del titolo abilitante, al pari del ricorrente.



Di poi, non incide la nota del MIUR che ha stabilito che i destinatari di provvedimenti cautelari, a differenza di quelli con provvedimenti di merito, vanno inseriti con riserva. Ciò starebbe a dire che espressamente il MIUR ha dato disposizioni di vanificare e porre nel nulla i provvedimenti cautelari dell'autorità giudiziaria per eseguire solo quelli di merito. Sostituendosi così alla valutazione espressa dall'autorità giudiziaria **ed annullando l'esistenza degli strumenti previsti dal codice di rito.**

Ma l'interpretazione ed applicazione delle leggi, di rito e di merito, compete al Giudice e non al burocrate;

Nemmeno rileva che l'eventuale decreto cautelare invocato sarà successivo alla entrata in vigore della L. 107/15, di assunzioni con il piano straordinario, la quale farebbe riferimento solo ai docenti già iscritti in GAE prima della sua vigenza. Infatti il presente procedimento nasce proprio dalla esclusione indebita del ricorrente dalle GAE CUI E' STATO INDEBITAMENTE IMPEDITO DI ISCRIVERSI PRIMA DELLA ENTRATA IN VIGORE DELLA L. 107/15 in quanto possibile solo telematicamente tramite password che solo chi già era iscritto nelle gae del triennio precedente poteva ottenere.

L'ordine del Giudice che si chiede è proprio anche quello di consentire l'iscrizione, cartacea se non vengano forniti password ed username, con efficacia retroattiva atteso l'illegittimo ostacolo frapposto a presentarla prima.

Né, al momento dell'aggiornamento delle ultime graduatorie 2014/2017, e presentazione delle relative domande, esisteva già la L. 107/15 che ha poi limitato le assunzioni solo a chi era già iscritto nelle gae precedenti; il fatto è sopravvenuto.

Cosa diversa è fare come anche si legge in altri provvedimenti ministeriali di inserimento in GAE, in adempimento di decisioni giudiziarie, ed in cui si specifica che gli effetti del provvedimento di inserimento sono condizionati all'esito del giudizio in corso " *con espressa salvezza di revocare, annullare o rettificare il presente reinserimento all'esito degli stessi*" (all).

Per altro, quale anticipazione di effetti vi sarebbe della eventuale qui richiesta condanna di inserimento " *a tutti gli effetti di legge*" se il destinatario del provvedimento cautelare andrebbe inserito con la riserva di ignorarlo !

\*\*\*\*\*

PER GLI ESPOSTI MOTIVI

SI CONCLUDE

affinchè l'Eccellentissimo Tribunale voglia:

- revocare il provvedimento reclamato, atteso che lo stesso è privo di



- motivazione e nulla dice sulle specifiche lagnanze del reclamante e
- previa disapplicazione del D.M. n. 235/14 ed ogni altro atto contrario, accertato e dichiarato il diritto del ricorrente all'inserimento a pieno titolo nella GAE del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado per le classi di concorso A059 e A013 della provincia di Campobasso, con decorrenza dal triennio 2014/2017, e con conseguente diritto a partecipare al piano di assunzioni straordinario di cui alla L. 107/2015
  - ordinare/ condannare l'amministrazione scolastica resistente ad inserire immediatamente a pieno titolo il ricorrente nella GAE del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado della provincia di Campobasso per le classi di concorso A059 ed A013, con il punteggio acquisito di diritto e relativa posizione, con decorrenza dal triennio 2014/2017, con conseguente diritto a partecipare al piano di assunzioni straordinario di cui alla L. 107/2015 dal momento in cui scadeva il termine per la presentazione delle relative domande, previa riattivazione della relativa piattaforma telematica per l'invio della domanda stessa o con modalità cartacea
  - con vittoria di spese di lite.

#### ISTANZA PER LA NOTIFICA MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI

Come è avvenuto nella precedente fase, il sottoscritto procuratore precisa che ai fini dell'integrazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti, di tutti i 101 ambiti territoriali, che, in virtù del chiesto inserimento del ricorrente, potrebbero essere scavalcati in graduatoria per le classi di concorso in relazione alla quale risulta abilitato il ricorrente.


Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile per l'immenso numero dei controinteressati e per la difficoltà a reperirli, considerato che ai sensi di legge quando la notificazione nei modi ordinari è impossibile o difficile si può procedere alla notifica per pubblici proclami. Considerati i precedenti del TAR Lazio e del Consiglio di Stato sulla possibilità di effettuare la notifica mediante l'inserimento del ricorso e del decreto nell'area telematica del sito istituzionale del MIUR (v. Miur pubblici proclami).

Tanto premesso e considerato, il sottoscritto chiede di poter procedere con la notifica per pubblici proclami, da effettuare sul sito istituzionale del MIUR come da prassi (si veda [http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami\\_15](http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_15))

Si allega la documentazione più sopra richiamata come da indice.

*Ai fini del contributo unificato si dichiara che il presente procedimento è esente come da dichiarazione allegata al ricorso introduttivo.*

Larino 3.1.2016

avv. Paola Nuonno  






N. 4/2016 R.G.

## TRIBUNALE DI LARINO

### Il Presidente

letto il ricorso presentato da Nuonno Claudio con atto in data 03-01-2016;

letti gli atti;

ritenuto che nel caso in esame la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per l'estrema difficoltà di identificare i docenti potenzialmente controinteressati rispetto alla domanda di inserimento nelle GAE per il triennio 2014/2017;

visto il parere favorevole del pubblico ministero;

visto l'art. 150 c.p.c.

limitatamente alla notificazione da effettuarsi nei confronti dei docenti potenzialmente controinteressati

### autorizza

la notificazione per pubblici proclami del reclamo proposto da Nuonno Claudio avverso l'ordinanza del 22-12-2015 resa dal Giudice del Lavoro dott. Colucci nel procedimento n. 402/2015;

### dispone

che copia dell'atto sia depositata nella Casa Comunale del Comune di Larino, luogo in cui ha sede l'ufficio giudiziario davanti al quale si intende promuovere il processo, e che un estratto di esso sia inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Larino li 26-01-2016

Il Presidente del Tribunale  
(dr. Enzo Turco)

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dot. *[Signature]*

*[Signature]*





N. 4/2016 R.G.

## TRIBUNALE DI LARINO

### Il Presidente

letto il ricorso presentato da Nuonno Claudio con atto in data 03-01-2016;

letti gli atti;

visto il proprio provvedimento in data 26-01-2016 di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami;

in alternativa alla notifica mediante deposito nella Casa Comunale del Comune di Larino, ed inserimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica,

### dispone che

la notificazione per pubblici proclami del reclamo proposto da Nuonno Claudio avverso l'ordinanza del 22-12-2015 resa dal Giudice del Lavoro dott. Colucci nel procedimento n. 402/2015, possa essere effettuata in via telematica sul Sito Istituzionale del MIUR:  
([http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami\\_15](http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_15))

Larino li 27-01-2016

IL FUNZIONARIO CRIDIZIARIO

Dott. SSA *[firma]*

Il Presidente del Tribunale  
(dr. Enzo Turco)





N. 4/2016 R.G.  
N. 265/16 Com.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Letto il ricorso che precede;

nomina relatore la dott.ssa Veronica D'Agnone ;

d i s p o n e

la comparizione delle parti innanzi al Collegio, per l'udienza il giorno

**13.04.2016**, ore 11.30 e segg., mandando al ricorrente per la notifica del

ricorso e del decreto a controparte, entro il 8 marzo 2016.

Larino, li 27-01-2016

Il Funzionario Giudiziario

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dott.ssa Annarosa SPINA

Il Presidente del Tribunale

Dott. Enzo Turco

TRIBUNALE DI LARINO  
COPIA CONFORME

Larino 28 GEN. 2016  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dott.ssa Annarosa SPINA